

TI_GERICHTE 14.1997.77 vom 18. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.77

FR: TI_GERICHTE 14.1997.77 du 18 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1997.77 del 18 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

E. 2

Nel caso specifico la sentenza 12 ottobre 1967 (doc. D), prodotta in fotocopia, costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo. Essa è munita di timbro di crescita in giudicato che attesta, oltre all'esecutività del pronunciato, la conformità della copia all'originale. La somma richiesta, nemmeno contestata, risulta conforme a quanto stabilito nella sentenza.

E. 3

"Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto" (art. cpv. 1 LEF). Tra i motivi di estinzione rientra pure la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art. 81 LEF).

E. 4

Una modifica, concordata tra le parti, degli effetti accessori del divorzio è unanimemente ammessa senza l'omologazione da parte del giudice. Ciò a condizione che la modifica concerna unicamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Se l'accordo si riferisce ad una diminuzione degli alimenti, la pretesa alimentare stabilita in sentenza si ritiene estinta per quell'importo (cfr. DTF 107 II 12; SJZ 1975 p. 165).

E. 5

Le dichiarazioni scritte di testimoni non sono documenti ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, esse sostituiscono in pratica delle audizioni testimoniali, non ammesse in procedura sommaria (cfr. art. 20 cpv. 3 LALEF), e non sono atte a provare i fatti ivi enunciati (cfr. BLSchK 1991 p.36). La ratio della norma è quella di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 110, cons. 4), che

non è data da siffatte dichiarazioni. In concreto non possono quindi essere considerate le dichiarazioni di cui ai doc. 1, 2 e 3 in merito all'asserita rinuncia di una quota degli alimenti da parte della beneficiaria o del suo rappresentante.

E. 6

Nella lettera 6 settembre 1995 all'escusso _____ i, tutore dell'escutente, fa riferimento agli "alimenti che tu non stai pagando alla mamma da gennaio". _____ vorrebbe derivare da questa formulazione l'ammissione che prima del gennaio 1995 non vi erano alimenti arretrati vista la rinuncia ad una parte di essi. Ciò sarebbe pure rilevabile dai rendiconti per gli anni dal 1990 al 1994 del tutore, approvati dalla Delegazione tutoria di Lugano (doc. 5, 6, 7, 8 e 9). Il tutore _____, nella finca riservata ai crediti della tutelata, non ha mai indicato alcun importo, lasciando intendere, a mente dell'escusso, l'inesistenza di scoperti relativi ad alimenti. Ora, nelle tavole processuali non è documentata in modo diretto l'esistenza di un accordo circa la pretesa riduzione degli alimenti. Vi sono per la verità degli indizi che possono far presumere tale eventualità. Non risulta però mai che l'escutente o il suo tutore abbiano rinunciato esplicitamente a una parte del contributo dovuto. Le contraddizioni innegabili nel comportamento del tutore potrebbero essere ricondotte a una sua negligenza nell'allestimento dei rapporti, rilevanti nell'ambito del diritto sulla tutela ma non determinanti circa le pretese patrimoniali del pupillo nei confronti di terzi. Il grado di prova preteso dall'art. 81 cpv. 1 LEF non può quindi essere considerato raggiunto.

E. 7

L'appello 30 maggio 1997 di _____, va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 81 LEF, pronuncia 1. L'appello 30 maggio 1997 _____ s, è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di _____ che rifonderà a _____, Fr. 1'500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.